



PROVINCIA DI COSENZA

SETTORE EDILIZIA

Corso Telesio, 17 – 87100 Cosenza

**LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA,
STRAORDINARIA E PRONTO INTERVENTO SU
EDIFICI ADIBITI AD ISTITUTI SCOLASTICI E
CASERME VV.FF.**

ANNUALITA' 2022/2025

- AREA 4 – SILA PRESILA -

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

COSENZA LI, 18 MAGGIO 2022

Il Progettista e D.L.

Ing. Emilio Iantorno

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Emilio Iantorno

Sommario

SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA - ESPROPRI..

CAPO I - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO E SUA REGOLAMENTAZIONE.....	
Definizioni e abbreviazioni	
Art. 1 - Oggetto dell'Accordo Quadro.	
Art. 2 - Luogo di esecuzione	
Art. 3 - Durata dell'Accordo Quadro	
Art. 4 - Forma e importo dell'appalto oggetto dell'Accordo Quadro	
Art. 5 – Categorie previste nell'accordo quadro	
Art.6 – Leggi e normative di riferimento	
Art. 7 – Modalità di affidamento singoli contratti applicativi	
Art. 8 – Tipologia degli interventi di manutenzione	
ART. 9: Gestione degli interventi di manutenzione.....	
ART. 10: Interventi urgenti	
ART. 11: Valutazione dei lavori	
ART.12: Condizioni di appalto	
ART. 13: Contabilità dei lavori e modalità di pagamento.....	
ART. 14: Richiesta di intervento – Ordine di Lavoro.....	
ART. 15: Tempi di esecuzione	
ART. 16: Penali e Sanzioni	
Art. 17 – Garanzie fideiussorie.....	
Art. 18 - Assicurazione a carico dell'impresa.....	
Art. 19 - Garanzie sulle apparecchiature fornite	
Art. 20 - Subappalto	
Art. 21 – Responsabilità in materia di subappalto	
Art. 22 – Pagamento dei subappaltatori	
Art. 23 - Risoluzione e recesso	
Art. 24 – Oneri a carico dell'appaltatore	
ART. 25: Personale da impiegare	
CAPO II - ACCETTAZIONE DEI MATERIALI IN GENERALE	
Art 26 - Accettazione	
Art 27 - Impiego di materiali con caratteristiche superiori a quelle Contrattuali	

Art 28 - Impiego di materiali o componenti di minor pregio	
Art. 29. Norme di riferimento e marcatura CE	
Art. 30. Provvista dei materiali	
Art. 31. Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in contratto.....	
Art. 32. Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche.....	
Art. 33. Modalità di esecuzione delle lavorazioni impiantistiche e caratteristiche dei materiali e della componentistica.	
 CAPO III - NORME DI MISURAZIONE	
Art. 34. TUBAZIONI IN GENERE.....	
Art. 35. TRASPORTI	
Art. 36. MATERIALI A PIE' D'OPERA O IN CANTIERE	
Art. 37. MANO D'OPERA.....	

CAPO I - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO E SUA REGOLAMENTAZIONE

Definizioni e abbreviazioni

Ai fini del presente accordo quadro si definiscono:

- per manutenzione ordinaria tutti gli interventi edilizi ed impiantistici che riguardano le opere: di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, di rifacimento di manufatti e impianti presenti sulle aree esterne pertinenziali e non, quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- per manutenzione straordinaria tutte le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, di manufatti e impianti presenti sulle aree esterne pertinenziali e non, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico - sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
- per manutenzione a guasto tutti gli interventi di piccola manutenzione e riparazione (di minuto mantenimento) necessari per ripristinare la funzionalità dei beni;
- manutenzione programmata, l'esecuzione di tutti gli interventi manutentivi, dipendenti dallo stato e dall'uso dei beni che limitano o evitano l'insorgere del guasto, programmabili nel tempo da un programma manutentivo;

Nel prosieguo saranno utilizzate le seguenti abbreviazioni:

- **Codice: Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 (1) Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. ;**
- **Regolamento Generale:** DPR 05/10/2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2007/17/CE e 2004/18/CE", **per gli articoli non abrogati.**
- **Capitolato Generale** Capitolato generale d'appalto (decreto ministeriale - lavori

pubblici – 19 aprile 2000, n. 145);

- **R.U.P.** (Responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 10 del Codice dei contratti);
- **SA** – Stazione Appaltante
- **CSA** – Capitolato Speciale d'Appalto
- **DURC** (Documento unico di regolarità contributiva): il documento attestante la regolarità contributiva previsto altresì dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e art 6 DPR 207/2010.
- **DL** – direttore dei Lavori
- **CSE** – coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione di cui al DLgs 81/08 s.m.i
- **PSC** – Piano di sicurezza e coordinamento
- **POS** – Piano operativo di sicurezza
- **Odl** – ordine di lavoro
- **SAL** – stato avanzamento lavori

Art. 1 - Oggetto dell'Accordo Quadro.

Costituisce oggetto del presente accordo quadro, da stipulare con un solo operatore economico ai sensi **dell' Art. 3 comma 1 lett. iii del D.Lgs. 50/2016** tra l'Appaltatore aggiudicatario e la Provincia di Cosenza (di seguito denominata "Stazione Appaltante"), l'esecuzione dei lavori e delle prestazioni di manutenzione ordinaria (a guasto, correttiva e periodica) e straordinaria degli edifici scolastici e Caserme VV.F, di competenza della Provincia di Cosenza.

L'Appaltatore dovrà provvedere all'espletamento di tutte le prestazioni lavorative secondo le modalità indicate nel presente Capitolato e negli allegati.

L'Appaltatore dovrà inoltre provvedere all'espletamento delle prestazioni lavorative che gli saranno di volta in volta richieste dalla Stazione Appaltante sulla base delle proprie necessità e delle esigenze manifestate dall'Ufficio Tecnico della SA nonché lo svolgimento di tutte le attività accessorie di supporto alla Stazione Appaltante medesima per l'ottimizzazione dei livelli qualitativi delle lavorazioni nei tempi previsti.

L'esecuzione dei lavori deve essere effettuata secondo le regole dell'arte.

Resta inteso fra le Parti che il presente Capitolato non prevede alcun regime di esclusiva e che, la Stazione Appaltante potrà rivolgersi, per particolari esigenze proprie, anche ad

imprese diverse dall'Appaltatore.

Con la conclusione dell'accordo quadro, l'impresa aggiudicataria si obbliga ad assumere i lavori che successivamente saranno richiesti, entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validità dell'accordo stesso.

Art. 2 - Luogo di esecuzione

I lavori di cui al presente Capitolato dovranno essere svolti presso gli edifici scolastici sotto riportati che è da intendersi indicativo e non esaustivo, in quanto suscettibile di possibili integrazioni senza che l'Appaltatore possa richiedere o pretendere indennizzi o maggiori compensi di sorta.

L'Appaltatore, con la firma del contratto, prende atto dell'importanza che riveste per la Stazione Appaltante la qualità dei lavori, alla quale contribuiscono sia la mano d'opera che le forniture tutte, e si impegna a garantire la qualità di esecuzione degli interventi che gli verranno richiesti, avvalendosi di maestranze adatte alla specialità delle singole lavorazioni da eseguire a seconda del caso e alla particolarità dell'edificio interessato, ed impiegando esclusivamente materiali e forniture di livello qualitativo adeguato.

n°	ZONA	SIGLA	DENOMINAZIONE	COMUNE	VIA	IN FITTO	n°
1	SILA PRESILA – AREA 4	IPSIA		ACRI	VIA SALVATORE SCERVINI	no	1
2	SILA PRESILA – AREA 4	ITCG	G. FALCONE	ACRI	VIA PADRE G. DA BELMONTE	no	2
3	SILA PRESILA – AREA 4	LC	V. JULIA	ACRI	CAMPO SPORTIVO	no	3
4	SILA PRESILA – AREA 4	LS		ACRI	VIA DE GASPARI	NO	4
5	SILA PRESILA – AREA 4	IPSSAR		ACRI	VIA M.T. DE VINCENTI	NO	5
6	SILA PRESILA – AREA 4	IIS ITIS - LS	E. SICILIANO	BISIGNANO	VIA RITA LEVI MONTALCINI	NO	6
7	SILA PRESILA – AREA 4	IDA		LUZZI	C.DA S.GIULIANO	no	7
8	SILA PRESILA – AREA 4	LC		LUZZI	C.DA S.GIULIANO	SI	8
9	SILA PRESILA – AREA 4	IDA	G. OLIVERIO	SAN GIOVANNI IN FIORE	C.DA CERETTI	si	9
10	SILA PRESILA – AREA 4	ITCG	E. DE FONSECA PIMENTEL	SAN GIOVANNI IN FIORE	C.DA CERETTI	si	10
11	SILA PRESILA – AREA 4	IPEDAGOGICO		SAN GIOVANNI IN FIORE	VIA MONTENERO	no	11
12	SILA PRESILA – AREA 4	LC		SAN GIOVANNI IN FIORE	VIA MONTENERO	si	12

13	SILA PRESILA – AREA 4	IPA	Leonardo da Vinci	SAN GIOVANNI IN FIORE	C.DA PALLA PALLA	no
14	SILA PRESILA – AREA 4	IPSIA - IPSSAR	Leonardo da Vinci	SAN GIOVANNI IN FIORE	VIA DELLE GINESTRE	si
15	SILA PRESILA – AREA 4	LS		SAN GIOVANNI IN FIORE	C.DA OLIVARO	si
16	SILA PRESILA – AREA 4	LS - ITC	A. GUARASCI	ROGLIANO	VIA O. D'EPIRO	si

Sono oggetto di manutenzione tutte le scuole (sedi centrali e distaccate) ubicate nei Comuni compresi nell'AREA, anche se non esplicitamente menzionate, purché ricadenti nell'ambito territoriale dell'AREA stessa.

Art. 3 - Durata dell'Accordo Quadro

L'accordo quadro avrà durata di **36 mesi**.

L'accordo cesserà comunque di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto al termine finale, una volta che sia raggiunto il tetto massimo determinato all'art. 4 del presente capitolato.

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni che la stazione Appaltante abbia richiesto con un Ordinativo di lavoro ricevuto prima della scadenza. In tal caso il termine di scadenza si deve intendere prorogato per il periodo di tempo stabilito dalla stazione appaltante per l'esecuzione delle prestazioni richieste senza che l'Appaltatore possa richiedere o pretendere indennizzi o maggiori compensi di sorta.

La stipulazione dell'accordo quadro avrà luogo decorso il termine di 35 (trentacinque) giorni ed entro il sessantesimo giorno dal ricevimento dell'ultima delle comunicazioni di aggiudicazione definitiva per come previsto all'art. 32 Dlgs 50/2016.

Art. 4 - Forma e importo dell'appalto oggetto dell'Accordo Quadro

L'appalto è dato a misura, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera eeeee del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 .

L'ammontare massimo delle prestazioni che saranno svolte dall'Appaltatore nell'ambito del presente accordo quadro, al netto del ribasso offerto, non potrà eccedere l'importo complessivo, rispettivamente: su base annua **€ 95.0000,00** oltre I.V.A. al 22% così suddiviso:

Lavorazione	categoria	Importo
	All. A	(euro)
	D.P.R.	
	207/2010	

EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI. Riguarda la costruzione,la manutenzione o la ristrutturazione di interventi di edilizia. Nella categoria prevalente sono considerate anche lavorazioni riconducibili alla categoria specialistica OS3 che per la loro limitata incidenza (inferiore al 10%) non sono riportate nella declaratoria ai fini della qualificazione.(IMPIANTI IDRICO - SANITARIO,CUCINE,LAVANDERIE.	OG1	€ 95.000,00
Importo complessivo (di cui indicativamente € 6.000,00 per oneri di sicurezza)		95.000,00

- su base triennale **€ 285.000,00** oltre I.V.A. 22% così suddiviso:

Lavorazione	<i>categoria</i> <i>All. A</i> <i>D.P.R.</i> <i>207/2010</i>	<i>Importo</i> <i>(euro)</i>
EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI. Riguarda la costruzione,la manutenzione o la ristrutturazione di interventi di edilizia. Nella categoria prevalente sono considerate anche lavorazioni riconducibili alla categoria specialistica OS3 che per la loro limitata incidenza (inferiore al 10%) non sono riportate nella declaratoria ai fini della qualificazione. (IMPIANTI IDRICO-SANITARIO,CUCINE,LAVANDERIE).	OG1	€ 285.000,00
Importo complessivo (di cui indicativamente € 18.000,00 per oneri di sicurezza)		285.000,00

All'Accordo Quadro sarà data attuazione con la stipula, tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore, di un "**Contratto Applicativo**", per ciascun esercizio annuale, per l'esecuzione dei lavori a misura compresi nel presente appalto, conformemente ai termini e alle condizioni definite nella documentazione di gara.

- I contratti applicativi avranno ad oggetto i lavori di manutenzione a richiesta, ordinati con singoli Ordini di Lavoro, che si renderanno via via necessari per le esigenze della Stazione Appaltante e che potranno comprendere opere di :

- **manutenzione ordinaria** tutti gli interventi edilizi ed impiantistici che riguardano le opere: di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, di rifacimento di manufatti e impianti presenti sulle aree esterne pertinenziali e non, quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- **manutenzione straordinaria** tutte le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, di manufatti e impianti presenti sulle aree esterne pertinenziali e non, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico - sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
- **manutenzione a guasto** tutti gli interventi di piccola manutenzione e riparazione (di minuto mantenimento) necessari per ripristinare la funzionalità degli edifici e degli impianti;
- **manutenzione programmata**, l'esecuzione di tutti gli interventi manutentivi, dipendenti dallo stato e dall'uso dei beni che limitano o evitano l'insorgere del guasto, programmabili nel tempo da un programma manutentivo;

Art. 5 – Categorie previste nell'accordo quadro

Le tipologie di interventi ricomprese nel presente accordo quadro sono riconducibili alle sotto indicate Categorie di qualificazione e relative classifiche di cui all'art. 61 del DPR 207/2010 e allegato A al suddetto Decreto, con indicazione della categoria prevalente e di quelle **subappaltabili** e dei relativi importi presunti e non vincolanti per ciascuna di esse. I limiti delle lavorazioni subappaltabili sono quelli stabiliti dalle norme in vigore attualmente regolate dal decreto legge n. 77/2021 sulla governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Lavorazione	ica	categoria	qualificazione	Importo	Indicazioni speciali ai fini della gara
--------------------	------------	------------------	-----------------------	----------------	--

		<i>All. A D.P.R.. 207/2010</i>	<i>obbligat oria (si/no)</i>	<i>(euro)</i>	<i>prevalente o scorporabile</i>	<i>subappaltabile (si/no)</i>
EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI. Riguarda la costruzione, la manutenzione o Nella categoria prevalente sono considerate anche lavorazioni riconducibili alla categoria specialistica OS3 che per la loro limitata incidenza (inferiore al 10%) non sono riportate nella declaratoria ai fini della qualificazione. (IMPIANTI IDRICO - SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE).	1	OG1	Si	285.000,00	Prevalente	Si
Importo complessivo (di cui indicativamente € 18.000,00 per oneri di sicurezza)				€ 285.000,00		

Poiché l'importo delle singole categorie di lavoro è stato determinato con riferimento agli interventi manutentivi storici e sulla base di una programmazione di medio periodo la Stazione Appaltante si riserva di apportare variazioni in più o in meno agli importi sopra indicati, stante l'imprevedibilità dei lavori stessi, senza limitazione alcuna e senza che l'Impresa assuntrice possa vantare diritti e compensi o rifiutare lavori eventualmente non previsti nelle categorie specifiche.

La Stazione Appaltante perciò non assume alcun impegno verso l'aggiudicatario circa l'importo stesso, la quantità e la qualità dei lavori e delle somministrazioni che dovranno essere eseguite durante il periodo di validità dell'accordo quadro, intendendosi che tale importo è puramente indicativo.

L'importo dell'accordo quadro e di ogni contratto da esso derivante deve intendersi comprensivo degli oneri relativi alla realizzazione delle lavorazioni in sicurezza ai sensi della vigente normativa: nel suindicato prospetto, detti oneri sono riportati a livello di stima e da considerarsi indicativi.

Gli oneri relativi alla realizzazione delle lavorazioni in sicurezza verranno

**analiticamente determinati per ogni specifico intervento (ai sensi del D.Lgs. 81/2008).
Detti oneri per la realizzazione delle lavorazioni in sicurezza, non saranno soggetti a
ribasso e saranno liquidati analiticamente a misura sulla base di quanto effettivamente
eseguito o sostenuto, rinunciando ad ogni pretesa per quelli non attuati.**

Art.6 – Leggi e normative di riferimento

Il presente accordo quadro è soggetto all'osservanza delle leggi, regolamenti, norme e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare quelle richiamate in seguito:

- art. 3, lett. ii), e 54 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ;
- Codice dei contratti pubblici emanato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che regola la materia degli appalti pubblici di lavori, forniture, servizi e concessioni, e dei relativi contratti pubblici ulteriormente aggiornato con la Legge n. 55 del 14 giugno 2019 (conversione in legge del Decreto "Sblocca cantieri") ;
- il Regolamento generale di esecuzione del D.lgs 163/2006, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 05/10/2010 n. 207, per quanto non abrogati;
- Legge n. 2248 del 1865 (legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F) per quanto non abrogati dall'art 358 del DPR207/2010 e dall'art. 256 del D.lgs 163/2010;
- il Capitolato generale d'appalto approvato con Decreto ministeriale lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non abrogato;
- il D.lgs n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i

Tali norme si intendono prevalenti su eventuali prescrizioni difformi contenute nel presente CSA o nel Contratto d'appalto.

L'Appaltatore è altresì soggetto a:

- il D.lgs 159 del 6/09/2011 e s.m.i. "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione;
- le "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008;
- la Circolare 2 febbraio 2009, n. 617 del C.S.LL.PP. "Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008"
- leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali, nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto di appalto;
- il Decreto Ministero Sviluppo Economico 22/01/2008 n. 37 "Regolamento concernente l'attuazione dell'art.11 – quaterdecies, comma 13, lettera "a" della L. n.248 del 2 dicembre 2005 recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici";
- L. 186/68, le norme emanate dal C.N.R., le linee guida regionali, le norme UNI, le norme CEI,

(in particolare 64-8,64-4,64-2,81-1,17-13,17-43,17-52), le tabelle CEI UNEL, le norme dei Vigili del Fuoco, nonché la L.818/84, nonché tutta la normativa tecnica vigente;

La sottoscrizione dell'accordo quadro da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione delle leggi, dei regolamenti e di tutte le disposizioni vigenti sopra richiamate, e comunque anche di quelle, anche se non espressamente richiamate nello Schema di accordo quadro e nel CSA, relative ad ogni aspetto inerente il presente accordo quadro, e alla loro accettazione incondizionata.

Art. 7 – Modalità di affidamento singoli contratti applicativi

All'Accordo Quadro sarà data attuazione con la stipula, tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore, di un **"Contratto Applicativo Annuale"**, per ciascuno dei tre esercizi, per l'attivazione dei lavori compresi nel presente accordo, conformemente ai termini e alle condizioni definite nella documentazione di gara. I lavorioggetto dei singoli contratti applicativi saranno compensati di norma a misura.

In ogni contratto applicativo, sono comprese le attività e i lavori di manutenzione di cui al successivo art. 8. La stazione appaltante convocherà mediante comunicazione scritta l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto applicativo assegnando un termine, entro il quale dovranno essere consegnati anche gli eventuali documenti necessari alla stipula, tra i quali si ricorda a titolo esemplificativo il POS. Qualora l'affidatario non si presenti nel giorno fissato verrà assegnato un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15, trascorso il quale la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere l'accordo quadro.

Art. 8 – Tipologia degli interventi di manutenzione

A) OPERE EDILIZIE ESTERNE

- 1) Revisione, pulizia e riparazione di manto di copertura e della piccola orditura del tetto, sostituzione di pluviali e grondaie, camini e canne fumarie con l'utilizzo anche di materiali diversi (rame, acciaio, ecc...);
- 2) Ripristino generale delle facciate ovvero degli elementi costituenti le facciate ;
- 3) Rifacimento con materiali aventi le stesse caratteristiche di quelli esistenti dei manti di copertura, dei terrazzi, della pavimentazione esterna dei cortili, cavedi, ecc...;
- 4) Revisione e sostituzione degli infissi e di serramenti esterni, delle vetrine e delle porte di accesso anche con l'utilizzo di materiali diversi, purché non ne siano mutate le caratteristiche esteriori (sagoma, orditura, colori, dimensioni delle porzioni apribili ecc...);

- 5) Sostituzione di serrande;
- 6) Sostituzione di recinzioni, inferriate, cancellate, cancelli e portoni;
- 7) Interventi di risanamento delle superfici delle facciate, con distacco delle parti instabili, accurata pulizia ed eventuale rifacimento del sottofondo .

B) OPERE EDILIZIE INTERNE

- 1) Rifacimento delle pavimentazioni interne.
- 2) Rifacimento degli intonaci e delle tinteggiature interne, sostituzione e posa in opera dei rivestimenti, degli infissi e dei serramenti interni;
- 3) Apertura e chiusura di vani porta all'interno della stessa unità immobiliare;
- 4) Aperture di pareti divisorie della stessa unità immobiliare, nonché tamponamenti interni che lasciano invariati i serramenti esterni, sempre che non vengano alterati i rapporti aerilluminanti;
- 5) Posa in opera di doppi serramenti e di doppi vetri, nonché, di cancelli di sicurezza;
- 6) Spostamento di pareti mobili purché vengano rispettati i rapporti aero illuminanti locale per locale;

C) IMPIANTISTICA

- 1) Sostituzione , adeguamento od integrazione d'apparecchi igienico-sanitari;
- 2) Sostituzione od adeguamento d'impianti idrici, igienico-sanitari e relative tubazioni ;
- 3) Sostituzione delle canalizzazioni della rete fognaria e rete idrica, interna ed esterna;

D) VERDE

- 1) Manutenzione del verde esistente :
 - Abbattimento piante di alto fusto ;
 - Potatura alberi;
 - Taglio erba;
 - Aratura terreno

ART. 9: Gestione degli interventi di manutenzione

a) Esecuzione di manutenzioni indifferibili che mirino a rimuovere immediatamente le cause di inefficienza o mal funzionamento a carico di edifici ed impianti idrico-sanitari; a richiesta del responsabile delle strutture a cui si riferiscono, previa autorizzazione dell'Ufficio tecnico dell'Ente;

I lavori oggetto del presente appalto, devono essere singolarmente autorizzati dalla Direzione Lavori, che costituisce, requisito indispensabile per l'inclusione dei lavori in contabilità.

L'autorizzazione all'esecuzione avviene tramite ordine di servizio, nei casi che rivestono carattere di estrema urgenza, l'ordine dei lavori può avvenire anche con le vie brevi tramite comunicazione telefonica o altro. A questi ordini seguirà comunque indicazione precisa dei lavori trasmessa via posta elettronica.

L'ordine di servizio ordinario viene trasmesso tramite posta elettronica con modelli preimpostati, vale come ordine di servizio anche la trasmissione della richiesta pervenuta da parte del personale scolastico purché accompagnata da una precisa indicazione del D.L. sui lavori da eseguire, la comunicazione deve comunque contenere la data e il numero progressivo dell'ordine di lavoro.

A conclusione degli interventi l'impresa appaltatrice dovrà fornire alla stazione appaltante rapporto di lavoro corredato da foto, che conferma l'avvenuta e corretta esecuzione degli stessi, requisito indispensabile per l'inclusione dei lavori in contabilità.

b) per i lavori previsti al punto a) qualora sia prevista la demolizione, lo scavo, ecc., il materiale dovrà essere smaltito presso discariche autorizzate e dovrà essere consegnata tutta la documentazione che dimostri l'avvenuto smaltimento nel rispetto della normativa vigente, indispensabile per l'inserimento in contabilità.

c) LA DITTA AGGIUDICATARIA DOVRA' ESSERE IN GRADO DI FORNIRE LA PRESTAZIONE CONTEMPORANEA DI ALMENO DUE INTERVENTI SU ALTRETTANTI EDIFICI SCOLASTICI DISLOCATI SUL TERRITORIO PROVINCIALE RICADENTI NELL'AREA DI COMPETENZA.

d) In caso di necessità la ditta appaltatrice della manutenzione ordinaria può essere chiamata ad intervenire anche in aree diverse da quella oggetto di appalto,

sempre tramite ordine di servizio del proprio Direttore Dei Lavori

e) L'Ente si riserva la facoltà di fornire alla ditta aggiudicataria per i lavori per i quali lo ritenesse opportuno, parte dei materiali da utilizzare senza che la ditta aggiudicataria possa avanzare pretese o compensi aggiuntivi per le prestazioni che deve fornire per la loro messa in opera.

f) Le chiamate per gli interventi programmati o urgenti verranno effettuate, di norma, nell'ambito del normale orario di lavoro. Nel caso di assoluta e comprovata necessità ed urgenza la ditta è tenuta a prestare la propria opera anche al di fuori del normale orario di lavoro, nelle ore notturne e nei giorni festivi e prefestivi compreso il Sabato e senza ulteriori costi aggiuntivi per la Stazione Appaltante.

ART. 10: Interventi urgenti

L'intervento di manutenzione viene definito urgente nei seguenti casi:

- a. qualsiasi situazione che comporti rischi per l'incolumità delle persone;**
- b. guasti ad impianti elettrici, che penalizzino ampie aree;**
- c. guasti all'impianto antincendio che comportino l'impossibilità di utilizzo anche solo in modalità manuale ;**
- d. Per gli interventi urgenti l'appaltatore dovrà garantire la presenza sul luogo entro le due ore.**

ART. 11: Valutazione dei lavori

Ai fini del presente accordo quadro, l'elenco prezzi unitari è da intendersi composto dalle seguenti sezioni:

- a) Prezzario Regionale Settore Lavori Pubblici in vigore Edizione 2021 - Regione Calabria - Approvato Con D.G.R. n.375 del 11/08/2021, pubblicata sul BURC n. 78 del 17/09/2021.
Per eventuali revisione dei prezzi si terrà conto delle normative in vigore.**
- b) Prezzario manutenzione su edifici scolastici allegato alla gara in cui vengono indicati alcuni dei prezzi impiegati più frequentemente nei precedenti appalti di manutenzioni e non presenti nel prezzario regionale.**
- c) Nuovi Prezzi elaborati con apposita analisi dei prezzi da applicare qualora debbano eseguirsi lavorazioni non contemplate nell'elenco prezzi unitari e composte da una serie di**

piccoli interventi necessari a dare un LAVORO COMPIUTO. L'analisi nuovi prezzi deve essere concordata ai sensi dell'art. 23, comma 16 del D.Lgs 50/2016.

- d) Tutti i prezzi saranno opportunamente decurtati del ribasso d'asta in fase di contabilità. Per eventuali revisione dei prezzi si terrà conto delle normative in vigore.**

I prezzi comprendono:

- circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, imposte, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piè d'opera;
- circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, di assicurazioni per infortuni ed oneri accessori di altra natura;
- circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari ed i mezzi pronti al loro uso;
- le verifiche previste dalle norme, ove occorre i collaudi con relativo certificato e garanzia;
- circa le demolizioni e le rimozioni, ogni spesa relativa al trasporto a rifiuto alle pubbliche discariche del materiale di risulta compresi gli oneri di discarica;
- per i rifiuti speciali l'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme vigenti sollevando la Provincia di Cosenza da qualunque obbligo circa la tenuta di registri di qualunque tipo, il trasporto e lo smaltimento.

ART.12: Condizioni di appalto

Per il fatto di accettare l'esecuzione dei lavori sopra descritti l'Appaltatore ammette e riconosce pienamente:

- di avere preso conoscenza delle opere da eseguire, delle condizioni tutte del Capitolato Speciale e delle condizioni locali;
- di avere attentamente vagliato tutte le circostanze generali di tempo, di luogo e contrattuali relative all'appalto stesso ed ogni e qualsiasi possibilità contingente che possa influire sull'esecuzione dell'opera e delle forniture;
- di aver esaminato gli elenchi prezzi in tutte le sue voci;
- di avere giudicato - nell'effettuare l'offerta - i prezzi equi e remunerativi anche in considerazione degli elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti e dello smaltimento a rifiuto dei materiali speciali non funzionanti.

L'appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione del servizio di manutenzione la

mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile e non escluse da altre norme del presente Capitolato.

ART. 13: Contabilità dei lavori e modalità di pagamento

Ai sensi dell'art. 35, comma 18, d.lgs. 50/2016 è prevista la corresponsione a favore dell'appaltatore di una anticipazione pari al 20% dell'importo di ciascun contratto applicativo da erogare entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP.

I pagamenti all'impresa esecutrice saranno effettuati per stati di avanzamento mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta un importo non inferiore a Euro 25.000,00 (venticinquemila). A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Entro i 45 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità e il responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine, previa richiesta di verifica della regolarità contributiva (DURC), il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l'indicazione della data.

La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni. Qualora i singoli lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento.

Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 giorni dalla data della ultimazione di tutti i lavori, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di regolare esecuzione .

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di gg. 30; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel

registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

La rata di saldo è pagata entro i 90 giorni successivi all'emissione del certificato di regolare esecuzione, come previsto dalla normativa vigente.

ART. 14: Richiesta di intervento – Ordine di Lavoro

14.1 La richiesta di intervento riporta:

- a) nella 1^a sezione compilata dal personale dell'Ufficio TECNICO:
- Il numero progressivo di identificazione e la data della richiesta;
 - L'edificio scolastico o pubblico dove eseguire l'intervento;
 - L'oggetto della richiesta;
 - Il tipo di intervento;
 - Il richiedente;
 - La priorità;
 - La data presunta di ultimazione;
- b) nella 2^a sezione compilata dal personale dell'Appaltatore che ha eseguito l'intervento:
- breve descrizione tecnica dell'intervento;
 - La firma del tecnico che ha eseguito l'intervento;
 - La data di ultimazione;

14.2 Ordine di lavori programmati

Per gli interventi di manutenzione programmata che presentano una complessità esecutiva particolare la Direzione dei lavori emetterà specifici ordini di lavoro nei quali saranno indicati:

- Il protocollo e la data della richiesta;
- Il numero progressivo dell'ordine;
- L'oggetto dei lavori;
- La tipologia dei lavori;
- I tempi di esecuzione;
- Il computo metrico estimativo dei lavori;
- Gli eventuali elaborati grafici;

ART. 15 - Tempi di esecuzione

Per gli interventi di manutenzione ordinaria l'esecuzione dovrà essere eseguita normalmente entro la giornata successiva a quella della richiesta. In ogni caso l'intervento dovrà essere ultimato entro due giorni a partire dalla data della richiesta.

Per gli interventi urgenti si procederà alla immediata eliminazione delle condizioni di pericolo; il completamento dell'intervento dovrà avvenire entro il giorno successivo a quello della richiesta. Per alcune tipologie di intervento non prioritario la Direzione lavori può richiedere apposito preventivo e sopralluogo all'Appaltatore. In questo caso i tempi per l'avvio e la conclusione degli interventi sono fissati come segue:

- tempo per effettuare il sopralluogo : 1 gg. lavorativi;
- tempi di consegna preventivo: 2 gg. lavorativi dal sopralluogo;
- tempi di inizio lavori: 2 gg. lavorativi dall'accettazione del preventivo.

Il tempo di ultimazione è determinato analiticamente dal DL.

Con la sottoscrizione del presente accordo quadro l'offerente si impegna al rispetto dei tempi come sopra definiti.

ART. 16 - Penali e Sanzioni

Per il ritardo nell'ultimazione degli interventi, verrà applicata una penale giornaliera pari all'1‰ dell'importo dei lavori relativi alla richiesta di intervento o dell'ordine di lavoro;

Nel caso che la ditta intervenga in ritardo rispetto ai tempi stabiliti dall'articolo 10 (intervento urgente) sarà applicata una penale di 10 €/ora.

Le sanzioni saranno decurtate dal primo pagamento successivo all'accertamento della inadempienza stessa.

Nel caso in cui la ditta incorra in 10 (dieci) sanzioni consecutive di cui sopra è facoltà dell'Amministrazione appaltante rescindere il contratto per inadempienza della ditta appaltatrice.

Per qualsiasi controversia nascente dal presente contratto, sarà competente il Foro di Cosenza. Tutte le spese dipendenti e conseguenti alla stipula del presente appalto sono a carico della Ditta assuntrice dell'appalto.

Art. 17 – Cauzioni e garanzie

17.1 – Cauzione provvisoria

Ai sensi dell'articolo 93, comma 1, del D. Lgs. 50 / 2016, è richiesta una cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell'importo a base di gara da prestare al momento della presentazione dell'offerta. Ai sensi dell'articolo 93, commi 2 e 3, la cauzione provvisoria può essere prestata: a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante; b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all'articolo 93 D.Lgs. 50/2016, commi 3 e 4, e ss.mm.ii. La cauzione provvisoria deve essere accompagnata dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell'appalto o della concessione. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari. In caso di associazione temporanea di imprese la garanzia deve riportare l'indicazione di tutte le imprese associate. La cauzione potrà essere ridotta per le imprese in possesso delle certificazioni di qualità previste dall'art.93 del D.Lgs.n.50/2016 secondo le percentuali ivi previste.

17.2 - Cauzione Definitiva

Ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. n.50/2016, per la sottoscrizione del contratto, l'appaltatore deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10 per cento (un decimo) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta misura percentuale; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20. 2. La garanzia sarà progressivamente svincolata con le modalità previste dal medesimo art. 103 del D.Lgs. n.50/2016. 3. La garanzia fideiussoria o polizza assicurativa di cui al comma 1, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106

del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le stesse riduzioni previste per la garanzia per la partecipazione alla procedura. 4. La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, emessa da istituto autorizzato o rilasciata da intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1/9/93 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo prevista dall'art.161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n.58, e secondo gli schemi di cui al DM 19 gennaio 2018 n.31 essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. Essa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia alla eccezione di cui all'art.1957 comma 2 del Cod.Civ., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 5. L'Amministrazione può avvalersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno all'esecutore ed ha il diritto di valersi della cauzione e di incamerarla per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria. Si richiama tutto quanto previsto dall'art.103 del D.Lgs.n.50/2016. 6. La stazione appaltante può chiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno, in tutto o in parte; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario. 7. Nel caso di soggetti di cui all'art. 47 del D.Lgs. n.50/2016, la riduzione sarà accordata qualora il possesso delle predette certificazione sia comprovato secondo le disposizioni contenute nelle norme di gara. 5 8. La garanzia fideiussoria deve essere conforme allo Schema tipo – Scheda tecnica 1.2 / 1.2.1 approvato con Decreto Ministro Sviluppo economico 19 Gennaio 2018 n.31

La cauzione garantisce tutti gli obblighi assunti dall'Appaltatore per mezzo dell'Accordo

Quadro, compresa la mancata stipula dei Contratti applicativi nei termini fissati, nonché gli obblighi derivanti dagli stessi, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali. Tale cauzione potrà essere escussa, totalmente o parzialmente, dalla Stazione Appaltante nei casi di applicazione di penali o di risoluzione dell'Accordo Quadro, come previsto dagli artt. che seguono.

La garanzia avrà validità per tutta la durata dell'Accordo Quadro e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall'Accordo Quadro e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini, come accertata con il certificato di regolare esecuzione/collaudo relativo a ciascun contratto applicativo. La garanzia sarà progressivamente svincolata in ragione e in misura dell'avanzamento della regolare esecuzione dei lavori oggetto dei Contratti Attuativi dell'Accordo Quadro.

L'Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, in tutte le ipotesi contemplate dall'art. 123 Regolamento Generale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria. La presentazione della garanzia non limita l'obbligo dell'Appaltatore di provvedere all'integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare, ed anche superiore all'importo della cauzione.

Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Stazione Appaltante. In caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

L'Appaltatore deve, altresì, prestare la garanzia di cui all'art.124, comma 3, Regolamento Generale a norma dell'art. 141, comma 9, del Codice Appalti con validità fino al collaudo definitivo.

Art. 18 - Assicurazione a carico dell'impresa

Ai sensi dell'articolo 103 del Codice dei Contratti l'Appaltatore è obbligato a produrre ai fini della sottoscrizione dell'Accordo quadro una polizza assicurativa unica specifica per il presente Accordo quadro e relativi contratti applicativi, che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia della responsabilità civile per danni causati a

terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da unica impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione, nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R).

La polizza dovrà essere conforme allo Schema Tipo 2.3 di cui al D.M. 12 marzo 2004 n° 123 o allo schema tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento Generale qualora approvato al momento di conclusione dell'Accordo quadro.

Le somme da assicurare sono le seguenti:

Sezione A

Partita 1 - OPERE: importo totale accordo quadro **Euro 285.000,00** ;

La Sezione B della polizza assicurativa relativa alla responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori, deve essere stipulata per **un massimale unico per sinistro, senza limiti al numero dei sinistri in un anno**, non inferiore ad **euro 500.000,00**.

Tale polizza deve

- a) prevedere specificamente, a chiarimento di quanto disposto dall'art. 11 dello schema tipo 2.3, l'indicazione che sono considerati "terzi" i rappresentanti del Committente (stazione appaltante) autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori, gli appaltatori vincitori di appalti diversi che operino contemporaneamente nel cantiere e/o nei luoghi oggetto del presente appalto e chiunque a vario titolo abbia possibilità di accesso;
- b) comprendere specificatamente i danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di base di appoggio o di sostegni in genere (art.12 lett. l) dello schema tipo 2.3);
- c) comprendere specificatamente i danni a cose dovuti a vibrazioni (art.12 lett. j) dello schema tipo 2.3);
- d) comprendere specificatamente i danni a cavi e condutture sotterranee (art.12 lett. m) dello schema tipo 2.3).

Per quanto riguarda la Sez. A - Partita 1 l'Appaltatore è altresì tenuto ad aggiornare detta somma assicurata inserendo gli importi relativi a variazioni dei prezzi contrattuali, perizie suppletive, compensi per lavori aggiuntivi o variazioni del progetto originario.

La Stazione Appaltante non potrà in ogni caso essere esclusa dalla totale copertura assicurativa per gli importi di cui sopra con clausole limitative di responsabilità. Eventuali franchigie o scoperti previsti in polizza dovranno espressamente essere imputati solo al soggetto "CONTRAENTE".

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Il pagamento delle somme dovute dal Contraente a titolo di premio dovrà avvenire in un'unica soluzione anticipata.

La garanzia di cui al presente articolo, prestata dall'appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 37 comma 5 del Codice dei Contratti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

S'intendono ovviamente a carico dell'appaltatore gli eventuali danni, di qualunque genere, prodotti in conseguenza del ritardo dovuto alla mancata o ritardata consegna delle predette polizze nei tempi e modi di cui sopra.

Art. 19 - Garanzie sui materiali e le apparecchiature forniti

In aggiunta alle garanzie di cui ai punti precedenti, L'Appaltatore, con la firma del contratto applicativo, garantisce i materiali, le apparecchiature, i componenti e la funzionalità di quanto realizzato (sia singolarmente che come prestazioni nel loro complesso) contro guasti, difetti di prestazioni e/o funzionamento che non siano imputabili ad eventi imprevisi e imprevedibili (precisamente individuabili), dicaso fortuito, di forza maggiore o derivanti da uso contrario alle buone norme.

Tale garanzia avrà durata biennale dalla data di emissione del certificato di pagamento relativo al SAL in cui è stata registrata la messa in opera ed impegna l'Appaltatore a compiere, a sua cura e spese, tutti gli interventi, le sostituzioni di parti, i rifacimenti e quant'altro occorrente al fine di eliminare guasti, malfunzionamenti, difetti di prestazioni, ecc. Le parti contestate e sostituite, una volta ripresa la normale funzione, saranno soggette ad un nuovo periodo di garanzia suppletivo della durata di sei mesi.

Art. 20 – Subappalto

L'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., che disciplina il ricorso al subappalto, è stato modificato ed integrato dall'art. 49 comma 2 lett. a) della Legge 29 luglio 2021 n.° 108; dal 01.11.2021 scompare la percentuale massima del 50% quale limite di affidamento in subappalto, a favore

dell'indicazione nei documenti di gara delle prestazioni o delle lavorazioni da eseguire direttamente dal soggetto aggiudicatario. La lettera c) del suddetto decreto recita inoltre che il contraente principale ed il subappaltatore diventano responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Per quanto sopra, tenendo in considerazione le caratteristiche intrinseche dell'appalto cui il presente CSA è parte integrante (accordo quadro per opere di manutenzione istituti scolastici non preventivamente individuate) e non potendo quindi indicare lavorazioni specifiche, si ritiene che l'Appaltatore principale sia tenuto all'esecuzione di almeno il 50% dell'importo di contratto, per le sottoelencate motivazioni:

Le lavorazioni da effettuare all'interno dell'appalto, consistenti perlopiù in una moltitudine di interventi manutentivi per la risoluzione di problematiche puntuali di piccola/media entità, sono da effettuarsi spesso in economia: si intende pertanto mantenere un rapporto attivo, continuo e fiduciario con l'Appaltatore principale, il quale si è qualificato ed ha prestato tutte le garanzie richieste dalla normativa;

riprendendo quanto espresso al p.to precedente, si ritiene che tale impostazione possa portare anche al rafforzamento del controllo delle attività di cantiere, in quanto l'Appaltatore principale avrebbe tutto l'interesse a "qualificare" l'attività del subappaltatore in modo che l'Amministrazione risulti soddisfatta dell'attività sinergica di entrambi;

diretta conseguenza dei due periodi soprariportati, l'attività delineata potrebbe garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro direttamente "alla fonte", indipendentemente quindi dall'attività di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione dell'Amministrazione committente, subordinata all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e del DURC del subappaltatore, alle seguenti condizioni:

□ che l'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto è vietato e non può essere autorizzato;

□ che l'Appaltatore provveda al deposito, presso l'amministrazione committente del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:

- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e Coordinamento di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 e s.m.i.,

- l'inserimento delle clausole di cui all'articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la

nullità assoluta del contratto di subappalto;

- l'individuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'articolo 83 del Regolamento generale;

- l'individuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal contratto, distintamente per la parte a corpo e per la parte a misura, in modo da consentire alla DL e al RUP la verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi ;

- l'importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- ☐ b2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;

- ☐ che l'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso l'amministrazione committente, ai sensi della lettera a), trasmetta alla stessa amministrazione:

- la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto ;

- una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.p.r. 445/2000,

attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;

- che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, a tale scopo:

- il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per l'impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.

Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dall'Amministrazione Committente in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore, nei termini che seguono:

- ☐ l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;

- ☐ trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che l'amministrazione committente abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono

verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto;

□ per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

□ ai sensi dell'articolo 105 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, l'Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e deve altresì garantire che il costo del lavoro sostenuto dal subappaltatore non sia soggetto a ribasso;

□ se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal Piano di sicurezza e Coordinamento di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; l'amministrazione committente, per il tramite del Direttore dei Lavori e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;

□ nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;

□ le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

□ le imprese subappaltatrici, per tramite dell'Appaltatore, devono trasmettere all'Amministrazione Committente, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:

- la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;

- copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani di cui agli articoli 42 e 44 del presente Capitolato speciale.

Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Se l'Appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall'articolo 30 del decreto legislativo n.276 del 2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere, con congruo anticipo prima della data di effettivo utilizzo della

manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

- ☐ di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
- ☐ di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
- ☐ che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016.

L'amministrazione committente può negare l'autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.

Art. 21 – Responsabilità in materia di subappalto

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 4 del D.lgs n. 81/ 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Art. 22 – Pagamento dei subappaltatori

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori come peraltro previsto dal bando di gara, fatta eccezione per la fattispecie di cui all'art. 37, comma 11 del Codice; pertanto l'Appaltatore è tenuto all'obbligo di presentare alla Stazione Appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento corrisposto nei suoi confronti, copia delle

fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dal medesimo ai subappaltatori ed agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori; è altresì richiesta la dichiarazione rilasciata da ogni subappaltatore autorizzato circa il pagamento di ogni suo avere in merito ai lavori e/o forniture effettuate entro la data di chiusura del SAL.

In difetto, si procederà a sospendere l'intero successivo pagamento nei confronti dell'Appaltatore inadempiente, ai sensi dell'art. 118, comma 3 del Codice e dell'art. 15 della L. 180/2011 (Statuto delle imprese), fatto salvo quanto previsto dall'art. 170, comma 7 Regolamento Generale.

Nella fattispecie di cui all'art. 37, comma 11 del Codice (pagamento diretto al subappaltatore), la Stazione appaltante non procederà all'emissione del certificato di pagamento nei confronti dell'appaltatore finché costui non presenti formale comunicazione, ai sensi dell'art. 118, comma 3 ultimo periodo del Codice, vistata dal subappaltatore, con l'indicazione degli importi relativi alle lavorazioni eseguite e contabilizzate, distinti per rispettiva competenza.

In ottemperanza a quanto previsto al comma precedente, l'Appaltatore è successivamente tenuto alla trasmissione delle rispettive fatture. La Stazione Appaltante non risponde dei ritardi imputabili all'appaltatore nella trasmissione della documentazione di cui sopra e, pertanto, s'intende fin da ora manlevata dal pagamento di qualsiasi somma a titolo di interesse nei confronti del subappaltatore.

Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanzate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'appaltatore principale.

Art. 23 - Risoluzione e recesso

La Stazione Appaltante può procedere alla risoluzione di un contratto applicativo, e, a sua discrezione, se del caso, anche alla risoluzione dell'Accordo stesso, prima della sua naturale scadenza, nei casi e con le modalità previste dagli articoli dall'art. 108 DLgs 50/2016, s.m.i., tenuto conto dello stato dei lavori e delle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento.

A titolo meramente esemplificativo sono considerate "gravi inadempienze" per gli effetti dell'art. 136 del Codice :

- a) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- b) presenza in cantiere di lavoratori non regolarmente assunti;

- c) ripetute violazioni accertate alle norme di legge in materia di prevenzione infortuni, sicurezza sul lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale;
- d) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva ai sensi dell'art. 92, comma 1, lett.e) del Dlgs 81/2008 e s.m.i.
- e) mancato inizio dei lavori protrattosi per più di 30 giorni dall'avvenuta consegna degli stessi;
- f) mancata ripresa dei lavori protrattasi per più di 30 giorni rispetto alla data risultante dal verbale di ripresa dei lavori seguenti ad una sospensione;
- g) andamento dei lavori con un ritardo superiore al 20% (ventipercento) del tempo contrattuale rispetto a quanto stabilito dall'eventuale cronoprogramma;
- h) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Oltre che nei casi specificamente previsti da singoli articoli del presente Capitolato, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto il singolo contratto applicativo e se del caso, l'Accordo quadro stesso, in caso di inadempimento, anche parziale, delle obbligazioni derivanti dal presente capitolato, dall'Accordo quadro ed ai singoli contratti applicativi ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ. previa comunicazione da inviarsi all'Appaltatore di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, con riserva di risarcimento danni. In tale ipotesi gli inadempimenti saranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal Responsabile del Procedimento, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali la Stazione appaltante non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Appaltatore di qualsivoglia natura.

La comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma della raccomandata con avviso di ricevimento (tramite PEC), con la contestuale indicazione della data in cui avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. Nel giorno stabilito si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature, e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere. In ognuna delle ipotesi sopra previste la Stazione Appaltante non compenserà le prestazioni non eseguite, procedendo all'incameramento della cauzione e all'esecuzione dei lavori in danno all'operatore economico inadempiente, a carico del quale resterà l'onere degli eventuali maggiori costi sostenuti dalla Stazione Appaltante.

Resta salva per la Stazione Appaltante l'azione per il risarcimento del maggior danno ed ogni

altra azione a tutela dei propri diritti.

La risoluzione dell'Accordo quadro tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore comporterà la risoluzione automatica di tutti i contratti applicativi da esso derivati.

La risoluzione è altresì esercitabile nel caso in cui, durante l'esecuzione dei lavori, l'Amministrazione venga a conoscenza, in sede di informative prefettizie interdittive, di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'Appaltatore stesso, a norma dell'art.94 comma 2 D.lgs 159/2011 e s.m.i.

In caso di ottenimento di DURC dell'Appaltatore e/o affidatario del contratto applicativo negativo per due volte consecutive, il Responsabile del procedimento propone la risoluzione del contratto medesimo e eventualmente dell'Accordo quadro, previa contestazione dell'irregolarità e assegnazione di un termine di almeno 15 giorni per le eventuali controdeduzioni dell'affidatario del contratto, secondo quanto previsto all'art. 6, comma 8 Regolamento Generale.

La risoluzione contrattuale è altresì ammessa al ricorrere di quanto previsto dalla legge 726/82 qualora, previo esperimento di avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/90 e s.m.i., l'Amministrazione ritenga il venir meno del rapporto fiduciario con l'Appaltatore.

Si procederà a risoluzione del contratto applicativo nei casi in cui le transazioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010, e successive modifiche e integrazioni, non siano state eseguite come ivi previsto.”

Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. e con le modalità ivi indicate, la Stazione Appaltante ha facoltà di recedere dall'Accordo Quadro in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, pagando, oltre ai lavori eseguiti, un decimo dell'importo dei lavori ordinati con i singoli contratti applicativi e non eseguiti, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del valore dei contratti applicativi fino a quel momento stipulati al netto del ribasso offerto e l'ammontare netto dei lavori eseguiti, oltre al valore dei materiali utilizzabili per il completamento dei lavori esistenti in cantiere e già accettati dalla D.L. anteriormente alla data di notifica del provvedimento di scioglimento del contratto. Con le stesse modalità si procederà nel caso la Stazione Appaltante si avvalga della facoltà, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere unilateralmente dal singolo contratto applicativo, in qualsiasi momento, indipendentemente dallo stato di esecuzione dello stesso.

Resta escluso ogni altro compenso a qualsiasi titolo.

La Stazione Appaltante dovrà dare preavviso dell'intenzione della facoltà di recedere a mezzo lettera raccomandata a.r./PEC da spedirsi almeno 20 giorni prima della data indicata per il recesso.

L'appaltatore potrà recedere unicamente nel caso di ritardata consegna per fatto o colpa

della stazione appaltante, secondo quanto previsto dall'art. 153 Regolamento Generale.

Art. 24 – Oneri a carico dell'appaltatore

Oltre agli oneri previsti dal Regolamento Generale o in forza del Capitolato Generale, nonché dagli altri articoli del CSA e dall'Accordo quadro, sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri di seguito indicati, che si intendono compensati nel prezzo dell'appalto.

Art. 24.1 – Oneri generali

Art. 24.1.1 – Oneri di carattere organizzativo e impianto di cantiere

a) **le tasse e gli oneri :**

- dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori. L'aggiudicatario dovrà tenere a disposizione delle autorità competenti tutti i documenti autorizzativi per la Occupazione Suolo Pubblico, in particolare quando si tratta di sedi viabili regolate dal Codice della Strada; in difetto rimane in esclusivo carico dell'appaltatore ogni eventuale multa\contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni;
- Per l'ottenimento di tutte le licenze occorrenti per l'esecuzione dei lavori, del contratto.

b) la formazione di **cantiere** attrezzato in relazione all'entità dell'intervento con tutti gli impianti necessari per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutti gli interventi da effettuare, la idonea recinzione del cantiere stesso, la pulizia e manutenzione del cantiere in modo da rendere sicuri transito e circolazione di veicoli e persone; l'appaltatore dovrà altresì provvedere ad organizzare l'impianto del cantiere tenendo presente le eventuali consegne parziali o frazionate. I costi non riferibili alla sicurezza e salute dei lavoratori ed afferenti l'apprestamento delle aree di sede operativa, deposito, mensa, spogliatoio previsti;

c) predisposizione ed esposizione del necessario numero di **cartelli** di cantiere, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e cm. 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1/6/90 n. 1729/UL. Si precisa sin d'ora che è fatto divieto all'impresa di esporre cartelli pubblicitari di qualsiasi tipo, se non autorizzati dalla Direzioni Lavori; è fatto altresì divieto all'impresa rimuovere eventuali affissioni presenti nei luoghi di intervento se non autorizzati dalla DL.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di concedere a terzi, anche a titolo oneroso,

porzioni di spazi adibiti a recinzione del cantiere oppure siti sulla facciata esterna dei ponteggi installati, al fine dell'installazione di impianti pubblicitari;

d) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle normative vigenti, con particolare riferimento alla sicurezza in generale ed al codice della strada in particolare, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;

e) la richiesta, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante interessati direttamente o indirettamente ai lavori, di tutti i permessi necessari e l'obbligo di seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere;

f) la fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori;

g) la fornitura, prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, agli operai aventi accesso al cantiere, di idonea divisa di lavoro, di apposita tessera di riconoscimento con nome e cognome da apporre alla divisa e di telefono cellulare, oltre ad ogni dispositivo di protezione individuale necessario. Qualora l'Appaltatore subappaltasse parte dell'opera è tenuto a far assumere al subappaltatore l'obbligo sopradescritto.

h) le spese, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori; le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi sono a carico della Stazione appaltante;

Art. 24.1.2 – Oneri generali relativi all'esecuzione

a) la pulizia quotidiana dei locali ove si eseguono gli interventi e delle vie di transito e di accesso al cantiere;

b) la messa a disposizione, per l'esecuzione di tutti i lavori, **dell'attrezzatura completa e dei mezzi d'opera necessari**, compresi gli automezzi, per la tempestiva effettuazione degli interventi richiesti in qualsiasi località di cui al presente appalto, senza che ciò dia diritto a rimborsi di spese di viaggio né al computo del tempo occorrente per recarsi sul luogo ove dovranno essere eseguiti gli interventi.

c) l'accesso al cantiere, il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite e in costruzione alle persone addette **a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente accordo quadro**, ed alle persone che

eseguono dei lavori per conto diretto dell'Amministrazione appaltante, nonché, a richiesta della Direzione dei lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che l'Amministrazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte dalle quali, come dall'Amministrazione appaltante, l'Appaltatore, non potrà pretendere compensi di sorta;

- d) gli oneri derivanti da interruzioni di lavori o interventi imposte da parte di enti o autorità esterne all'amministrazione oppure ordinate dall'ufficio di DL per particolari esigenze. Tutte le interruzione di detta fattispecie non saranno considerate a titolo di danno per forza maggiore ma verranno conteggiate al fine del tempo di ultimazione degli interventi;
- e) la guardiana e la sorveglianza del cantiere, con il personale necessario, a tutti i manufatti ed ai materiali in esso esistenti, nonché a tutte le cose della Stazione Appaltante consegnate all'Appaltatore; ciò anche durante eventuali periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione Appaltante;
- f) le spese per l'esecuzione ed esercizio delle opere ed impianti provvisionali, che si rendessero necessarie per deviare le **correnti d'acqua** e proteggere da esse gli scavi e le altre opere da eseguire, sia per provvedere agli esaurimenti delle acque stesse, provenienti da infiltrazioni dagli allacciamenti nuovi o già esistenti o da cause esterne, il tutto sotto la propria responsabilità;
- g) **segnalazione tempestiva di ogni carenza o malfunzionamento**, comunque rilevata che possa pregiudicare il normale funzionamento di impianti/sistemi o indurre rischi per la sicurezza o per la corretta erogazione delle attività proprie della Stazione Appaltante;
- h) **campionatura** dei materiali prima della loro posa in opera;
- i) il ricevimento, lo scarico e il trasporto dei **materiali e dei manufatti**, prima e dopo le lavorazioni, nei luoghi di deposito o nei punti di impiego, secondo le disposizioni della DL all'interno del cantiere; compresa la compilazione di bolle di accompagnamento o eventuali altri documenti necessari per il trasporto dei materiali negli edifici di cui allegato A);
- j) l'onere per **custodire e conservare qualsiasi materiale di proprietà della Stazione Appaltante**, in attesa della posa in opera e quindi, ultimati i lavori, l'onere di trasportare i materiali residuati nei magazzini o nei depositi che saranno indicati dalla direzione lavori;

- k) **idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera** a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
- l) esecuzione di operazioni di tracciato e rilievo necessarie a giudizio insindacabile del direttore dei lavori all'esecuzione delle opere;
- m) i luoghi oggetto degli interventi saranno in disponibilità dell'impresa per singole parti, in relazione alle esigenze dell'utenza, senza che ciò costituisca motivo di maggiori oneri. In ogni caso si intendono comprese e compensate nel prezzo tutte le operazioni provvisorie occorrenti per delimitare le aree di cantiere, anche se di breve durata, o finalizzate dette opere alla sicurezza delle zone utilizzate dagli utenti;
- n) assistenza e supporto in materia di sicurezza, attuata mediante figura tecnica specialistica all'uopo dedicata (esperto in problemi di sicurezza ES) in possesso di comprovata esperienza e professionalità, con il compito di interfacciarsi in via principale con il DL e il CSE per i problemi afferenti la sicurezza. In via generale, a integrazione di quanto già previsto nei POS delle singole imprese esecutrici, dovrà essere predisposta a cura di tale figura tutta la documentazione (relazioni, verbali, schemi, ecc) necessaria a comprova della corretta programmazione e del corretto svolgimento delle lavorazioni in materia di sicurezza,
- o) nomina di un responsabile unico per l'appaltatore in materia di prevenzione incendi, ai fini di coordinare l'esecuzione degli interventi e dei lavori eseguiti direttamente dall'Appaltatore e dalle eventuali imprese subappaltatrici, in modo da assicurare che vengano rispettate le leggi e le norme in materia anche quando concorrono più installatori alla realizzazione finale: Tale figura avrà altresì il compito specifico di interfacciarsi con la SA in materia di prevenzione incendi.

Art. 24.1.3 – Oneri specifici relativi a scavi / demolizioni e tutela sottoservizi

- a) l'accertamento con tutte le necessarie cautele, anche con l'esecuzione di saggi e sondaggi eseguiti a mano e comunque nel rispetto di tutte le eventuali ulteriori indicazioni impartite dalla DL e dal CSE, della presenza o meno negli ambiti oggetto di intervento di sottoservizi, quali ad esempio condutture elettriche, telefoniche, idriche, fognarie, gas, ecc, individuandone l'esatta ubicazione,

- eventuali danni causati a detti sottoservizi saranno addebitati all'Appaltatore.
- b) Per procedere a lavori di demolizione, scavo, rimozioni in genere, l'appaltatore dovrà attenersi a regole di grande cautela, stante il pericolo di danneggiare inconsapevolmente impianti e servizi.
 - c) Prima di iniziare i lavori in argomento l'Appaltatore dovrà accertare con ogni cura a mezzo **di saggi eseguiti a mano** la natura, lo stato ed il sistema costruttivo delle opere da demolire, disfare o rimuovere, la presenza di impianti e sottoservizi nelle aree di scavo, al fine di affrontare con tempestività ed adeguatezza di mezzi ogni evenienza che possa comunque presentarsi. In particolare l'impresa dovrà effettuare un rilievo degli impianti e delle tubazioni interrate, sottotraccia o nascoste, e conseguentemente predisporre o fare predisporre le opportune intercettazioni e disattivazioni, in modo tale che la demolizione non comporti danno alcuno ed interruzioni al funzionamento degli impianti medesimi e non comporti pericolo alcuno per il personale della Stazione Appaltante e per l'utenza.
 - d) **Prima di effettuare scavi o demolizioni** con mezzi meccanici, ove autorizzati, l'Impresa dovrà effettuare un congruo numero di **sondaggi a mano**, al fine di poter escludere la presenza di impianti tubazioni ecc... che fossero sfuggite al rilievo di cui sopra.
 - e) In ogni caso l'Appaltatore, anche su indicazione della Direzione Lavori, disporrà la tecnica ed i mezzi d'opera più idonei per le demolizioni; se necessario, per non arrecare disturbo, per limitare il rumore e le polveri, o per lavorazioni particolari, l'impresa si impegna a procedere **anche a mano** senza poter richiedere maggiori o diversi compensi rispetto a quelli previsti.
 - f) Le demolizioni, i disfacimenti, le rimozioni dovranno essere limitate alle parti e dimensioni prescritte.
 - g) Ove per errore o per mancanza di cautele, puntellamenti etc., tali interventi venissero estesi a parti non dovute, l'Appaltatore sarà tenuto a proprie spese al ripristino delle stesse, ferma restando ogni responsabilità per eventuali danni.
 - h) L'uso, al fine di evitare la foratura accidentale di tubazioni sottotraccia, prima di eseguire qualsiasi foro in muri/soffitti/pavimenti di un cerca metalli ad alta sensibilità o di altra strumentazione idonea.
 - i) demolire, modificare o rifare a sue spese le eventuali opere che la D.L. riconoscerà eseguite senza la necessaria diligenza e con materiali ritenuti non idonei;

ART. 25: Personale da impiegare

Il personale impiegato per l'esecuzione degli interventi di manutenzione sulle unità immobiliari e sugli impianti deve essere in possesso delle abilitazioni necessarie, in relazione al tipo di intervento da eseguire. Le capacità tecniche andranno comprovate da titoli di studio e/o attestati e/o qualifica professionale che l'Appaltatore dovrà fornire unitamente all'elenco del personale;

L'Appaltatore è tenuto ad allontanare tutte quelle persone che a giudizio dell'Amministrazione, risultassero non gradite per il loro comportamento e/o per la trasgressione alle disposizioni vigenti. Dovranno altresì essere allontanate tutte le persone di capacità tecniche inadeguate rispetto alle attività chiamate a svolgere durante l'esecuzione dei lavori e servizi di che trattasi.

Il personale impiegato dovrà essere munito del libretto di idoneità sanitaria secondo le norme Vigenti e dovrà mantenere in servizio un contegno irreprensibile e professionale; L'Appaltatore dovrà fornire a tutto il personale gli indumenti di lavoro che, quanto a foggia e colore, dovranno essere approvati dall'Amministrazione e conformi alle normative vigenti e alle prescrizioni che in materia verranno fornite dall'Amministrazione. Gli indumenti dovranno essere fatti indossare in condizioni di pulito, essere completi di etichetta recante la ragione sociale dell'Appaltatore, il logo fornito da dall'Amministrazione, nonché avere apposito spazio dove inserire, in modo visibile, il tesserino di identificazione dell'operatore;

L'Appaltatore è tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto dal Dlgs 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e dalle disposizioni correttive e integrative, ed è tenuto a trasmettere all'Amministrazione, prima della consegna dei lavori, il proprio Piano Operativo di Sicurezza, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Antinfortunistici e in seguito, con cadenza trimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi e di quelli dovuti agli Organismi Paritetici; L'Appaltatore risponderà direttamente dell'operato di tutti i dipendenti nei confronti sia dell'Amministrazione che di terzi;

L'Appaltatore è tenuto a fornire a tutti i dipendenti i mezzi di protezione individuale necessari per il rispetto delle condizioni di sicurezza e delle normative vigenti; L'Appaltatore è obbligato ad osservare ed a far osservare tutte le disposizioni vigenti e quelle che potranno intervenire nel corso dell'appalto in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, di collocamento e di assunzione obbligatoria; Di qualsiasi infortunio verificatosi, dovrà essere data immediata comunicazione al Responsabile di Contratto ed ai suoi delegati.

CAPO II - ACCETTAZIONE DEI MATERIALI IN GENERALE

Art 26 - Accettazione

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del presente capitolato speciale ed essere della migliore qualità, e possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori; in caso di contestazioni, si procederà ai sensi del regolamento.

L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera.

Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto. In quest'ultimo caso, l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri idonei a sue spese.

Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo tecnico-amministrativo o di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Art 27 - Impiego di materiali con caratteristiche superiori a quelle Contrattuali

L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi, e la loro contabilizzazione deve essere redatta come se i materiali fossero conformi alle caratteristiche

Art 28 - Impiego di materiali o componenti di minor pregio

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, all'appaltatore deve essere applicata un'adequata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio, e salve le

determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

Art. 29. Norme di riferimento e marcatura CE

I materiali e i componenti utilizzati dovranno essere qualificati in conformità alla direttiva sui prodotti da costruzione 89/106/CEE (cpd), recepita in Italia mediante il regolamento di attuazione D.P.R. n. 246/1993. Qualora il materiale da utilizzare sia compreso nei prodotti coperti dalla predetta direttiva, ciascuna forniture dovrà essere accompagnata dalla marcatura CE attestante la conformità all'appendice za delle singole norme armonizzate, secondo il sistema di attestazione previsto dalla normativa vigente.

I materiali e le forniture da impiegare nella realizzazione delle opere dovranno rispondere alle prescrizioni contrattuali e in particolare alle indicazioni del progetto esecutivo, e possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti e norme UNI applicabili, anche se non espressamente richiamate nel presente capitolato speciale d'appalto.

In assenza di nuove e aggiornate norme UNI, il direttore dei lavori potrà riferirsi alle norme ritirate o sostitutive. In generale, si applicheranno le prescrizioni del presente capitolato speciale d'appalto. Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle località che l'appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della direzione lavori, ne sia riconosciuta l'idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti dagli accordi contrattuali.

Art. 30. Provvista dei materiali

Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, l'appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti.

Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

Art. 31. Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in contratto

Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il direttore dei lavori può prescrivere uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza.

Nel caso in cui il cambiamento comporterà una differenza in più o in meno del quinto del prezzo contrattuale del materiale, si farà luogo alla determinazione del nuovo prezzo ai sensi del regolamento.

Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, l'appaltatore non può cambiarli senza l'autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che riporti l'espressa approvazione del responsabile del procedimento.

Art. 32. Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal presente capitolato speciale d'appalto, devono essere disposti dalla direzione dei lavori, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico dei lavori in appalto. Per le stesse prove, la direzione dei lavori deve provvedere al prelievo del relativo campione e alla redazione dell'apposito verbale in contraddittorio con l'impresa; la certificazione effettuata dal laboratorio ufficiale prove materiali deve riportare espresso riferimento a tale verbale.

La direzione dei lavori può disporre ulteriori prove e analisi, ancorché non prescritte dal presente capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali, dei componenti o delle lavorazioni. Le relative spese saranno poste a carico dell'appaltatore.

Per le opere e i materiali strutturali, le verifiche tecniche devono essere condotte in applicazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni emanate con D.M. 14 gennaio 2008.

Art. 33. Modalità di esecuzione delle lavorazioni impiantistiche e caratteristiche dei materiali e della componentistica.

Ogni lavorazione dovrà essere eseguita secondo tutte le disposizioni di legge, norme e deliberazioni in materia vigenti. I materiali e i macchinari installati dovranno anch'essi essere conformi alla legislazione/normativa di settore.

CAPO III - NORME DI MISURAZIONE

- Vedi Capitolato generale d'appalto approvato con Decreto ministeriale lavori pubblici 19 aprile 2000,
- n. 145, per quanto non abrogato e relative linee guida ANAC;